



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Indizione della procedura di gara per l'assentimento in concessione dello sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta - Lotto unico - CIG: B83E0DC953
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Amministrazione generale
Dipartimento Competente	Direzione generale centrale Organizzazione, stazione unica appaltante regionale, cultura e sport
Soggetto Emanante	Maria Carmela GRIECO
Responsabile Procedimento	Mattia BATTISTELLI
Soggetto Responsabile	Maria Carmela GRIECO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 28 sub -- dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento UE n. 2016/679, noto come “*GDPR (General Data Protection Regulation)*”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*”, per quanto ancora in vigore;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni*”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “*Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, recante “*Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi a norma dell’art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del “Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”;
 - la legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 633 del 20 giugno 2024, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto “Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Scadenza concessioni demaniali e beni patrimoniali indisponibili – Conferimento mandato per indizione relative procedure ad evidenza pubblica”;
 - il Decreto del Direttore Generale centrale di Regione Liguria n. 3802 del 20 giugno 2021, avente ad oggetto “Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici”, così come aggiornate con Decreto del Direttore Generale centrale n. 3336/2025;
 - il Decreto del Direttore Generale centrale di Regione Liguria n. 5082 del 07 luglio 2025, avente ad oggetto “Attuazione delibera 27 del 16.1.2025. Rideterminazione delle competenze per la Direzione generale centrale Organizzazione, Stazione unica appaltante regionale, Cultura e Sport”;

VISTI ALTRESI’;

- la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, recante “Disciplina delle acque minerali e termali”;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante “Norme sull’attività contrattuali della Regione”;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2, recante “Disciplina Regionale in materia di demanio e patrimonio”;
- il regolamento regionale, 5 aprile 2012, n. 2, recante “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5”;
- il regolamento regionale dell’8 marzo 2013, n. 1, recante “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo IIP”;
- la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 recante “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 - 2027)”;
- la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 recante “Bilancio di previsione per la Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027”;
- la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni di carattere finanziario”;
- la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 recante “Interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale”;

PREMESSO CHE:

- Regione Liguria è competente relativamente alla disciplina delle acque minerali e termali come previsto dalla l.r. n. 33/1977 che continua ad essere applicabile limitatamente alla sua compatibilità con la l.r. n. 2/2012 e, di conseguenza, con il Reg. reg. n. 1/2013;
- la l.r. n. 2/2012 e il reg. reg. n. 1/2013 disciplinano la materia delle acque minerali e termali esclusivamente per quanto riguarda il rapporto concessorio di coltivazione dei giacimenti di acqua minerale;
- l'art. 22 della l.r. n. 2/2012 e l'art. 10 del reg. reg. n. 1/2013 definiscono coerentemente le modalità di assentimento in concessione delle acque riconosciute minerali naturali;
- l'art. 22 l.r. n. 2/2012 prevede che per il rilascio della concessione di giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è necessario svolgere un esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
- l'acqua minerale naturale "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV) è stata riconosciuta con decreto 24 giugno 1931, n. 162 e autorizzata alla libera vendita dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica con decreto 23 luglio 1953, n. 593;
- la validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale "Fonte del Faro" risulta sospesa dal Ministero della Salute con D.M. 11 dicembre 1978, n. 1811 per violazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 22/06/1977;

ATTESO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1598 del 17 aprile 1975 è stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Fonte del Faro" in Comune di Laigueglia (SV) alla società C.I.A.S. (Compagnia Italiana Acque Sorgenti) S.a.s. di Marciano Angelo & C., con sede in Laigueglia (SV), Via Roma 115, per un periodo di anni 20 (venti) dal 24 agosto 1974;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 7728 del 4 novembre 1994 è stata concessa la proroga della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale della fonte denominata "Fonte del Faro" al concessionario, C.I.A.S. (Compagnia Italiana Acque Sorgenti) S.a.s. di Marciano Angelo & C., con sede in Milano (MI), Galleria del Corso 0004 (C.F. 02253680157 P.IVA 00503630097), per un periodo di anni 30 (trenta) a partire dal 25 agosto 1994, giusta istanza di proroga inoltrata dal concessionario in data 9 febbraio 1994;
- con nota prot. n. 1311011 del 21 agosto 2024 il Settore Amministrazione Generale comunicava al concessionario che il giorno 23 agosto 2024 sarebbe scaduta la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Fonte del Faro" e che, all'esito di approfondita istruttoria avente ad oggetto il programma generale di valorizzazione, è emersa la necessità di procedere al rilascio della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali attraverso procedura ad evidenza pubblica;
- non sono pervenute osservazioni da parte del concessionario entro i termini di legge;
- con decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 6542 del 07/10/2024, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 26 della l.r. n. 2/2012 e 12 del R.r. n. 1/2013, la concessione di cui al presente provvedimento è stata assegnata in custodia e gestione temporanea al concessionario uscente, C.I.A.S. (Compagnia Italiana Acque Sorgenti) S.a.s.;

- nelle more dell'esito dell'istruttoria procedura ad evidenza pubblica, si è ritenuto opportuno procedere ad una proroga della suddetta custodia e gestione temporanea, fino al 31/12/2025, attualmente in trattativa;
- la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice ai sensi della disciplina per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici di cui al Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 /2021, aggiornate con Decreto del Direttore Generale n. 3336/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il canone concessorio è individuato nella somma complessiva di euro 20.250,00, corrispondenti a euro 45,00 su 14,55 ettari di estensione della concessione (pari ad euro 675,00 annui), come previsto dall'art. 22 comma 6 L.R. n. 2/2012;
- l'ammontare della cauzione, ai sensi dell'art. 48 Reg. reg. n. 1/2013, è individuato in euro 2.025,00 corrispondente al 10% dell'ammontare complessivo dei canoni dovuti per l'intero rapporto di concessione;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere a:

- indire la procedura per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominato "Fonte del Faro", sito nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55, per anni trenta – lotto unico – CIG n. B83E0DC953 – importo di gara euro 20.250,00 (iva esclusa), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di qualità (100 punti), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012 e dell'art. 10 del reg.reg. n. 1/2013;
- fissare il termine di presentazione delle offerte per il giorno 30/10/2025 ore 18:00;
- individuare il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, nel dott. Mattia Battistelli, funzionario del Settore Amministrazione Generale;
- approvare la documentazione di gara e, precisamente, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, il capitolato speciale ed i relativi allegati, lo schema di contratto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

- 1. di indire** la procedura per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominato "Fonte del Faro", sito nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55, per anni trenta – lotto unico – CIG n. B83E0DC953 – importo di gara euro 20.250,00 (iva esclusa), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di qualità (100 punti), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012 e dell'art. 10 del reg.reg. n. 1/2013, fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 30/10/2025 ore 18:00;
- 2. di individuare** il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, nel dott. Mattia Battistelli, funzionario del Settore Amministrazione Generale;

3. di approvare, in ordine all'esperienza della gara in oggetto, i seguenti documenti che si uniscono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale (tecnico e prestazionale)
- Schema di Contratto di Concessione (Condizioni contrattuali proposte)
- Modelli:
 - M.1 – Istanza di partecipazione
 - M.2 – DGUE Request
 - M.3 – Dichiarazione di Avvalimento
 - M.5 – Dichiarazione di Offerta Tecnica
 - M.6 – Dichiarazione di Offerta Economica
 - M.7 – Patto di integrità
 - M.8 – Dichiarazione trattamento dati art.36
 - M.9 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (eventuale)
 - M.10 – Dichiarazione segreti tecnici e commerciali

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Regionale, essendo a carico del concessionario l'onere di registrazione del contratto di concessione ed ogni altro onere fiscale comunque denominato;

5. di dare atto che il presente atto verrà comunicato alla Provincia di Savona, al Comune di Laigueglia e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona;

6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e, per estratto, sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in Genova.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

**SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE**

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura di gara per l'assentimento in concessione dello
sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della
sorgente denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia
(SV), di ettari 14,55 per anni trenta**

Lotto unico

CIG: B83E0DC953

INDICE

1. Premesse.	4
2. Piattaforma telematica SINTEL.	4
3. Documenti di gara, chiarimenti e comunicazioni.	5
3.1 Documenti di gara.	5
3.2 Chiarimenti.	6
3.3 Comunicazioni.	7
4. Oggetto della concessione .	8
4.1 Durata e opzione di proroga.	8
4.2 Oneri economici.	8
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.	9
6. Requisiti Generali	10
7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.	10
7.1 Requisiti di idoneità professionale.	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.	11
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.	12
7.5 Indicazione sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.	12
8. Avvalimento.	13
9. Subappalto e sub-contratti.	14
10. Garanzia provvisoria.	15
11. Sopralluogo.	15
12. Il pagamento del contributo a favore dell'Anac.	15
13. Soccorso istruttorio.	16
14. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.	17
14.1 Regole di utilizzo piattaforma SINTEL nella sottomissione dell'offerta.	19
15. Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio.	21
15.1 Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a sistema).	22
15.2 Documentazione amministrativa (Fase A) – STEP 1.	22
15.3 Offerta del prodotto e documentazione tecnica – STEP 2.	30
15.4 Offerta economica – STEP 3.	31
15.5 Invio dell'offerta – STEP 4 e 5.	32
16. Criterio di aggiudicazione	33
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.	34
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.	35
17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa.	37
18. Verifica della documentazione amministrativa.	40
19. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	41
20. Documentazione verifiche per la stipula della concessione.	42
20.1 Documentazione per la stipula.	42
21. Garanzia definitiva.	44
22. Obblighi relativi alla tracciabilità ei flussi finanziari.	45
23. Osservanza del PIAO e del codice di comportamento.	46
24. Accesso agli atti.	47
25. Definizione delle controversie.	47

26. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti.
ALLEGATI

47
48

1. PREMESSE

Con il Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 2025-AM-7682 pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha decretato di affidare in concessione lo sfruttamento del giacimento dell’acqua minerale naturale della sorgente denominata “Fonte del Faro”, sita nel Comune di Laigneglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base di criteri di qualità (100 punti), ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, dell’art. 22 della legge regionale n. 2/2012 e dell’art. 10 del regolamento regionale n. 1/2013.

Lotto unico e relativo CIG:

Lotto	Codice CIG	Descrizione
1	B83E0DC953	Assentimento in concessione per lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata “Fonte del Faro”

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 del Codice degli Appalti, è il Dott. Mattia Battistelli (funzionario amministrativo del Settore Amministrazione Generale), il quale, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al Contratto di Concessione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema di intermediazione telematica di proprietà di A.R.I.A. spa, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la PA – E Procurement - Strumenti di supporto “Guide per le imprese” e “Domande frequenti per le imprese”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all’indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde: 800.116.738

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto del principio di fiducia di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni
- standardizzazione dei documenti
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile
- comportamento secondo correttezza ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma

Il Settore Amministrazione Generale non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamenti, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dall'operatore economico per il collegamento alla piattaforma
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di Gara ed a quanto previsto nel Documento "Modalità tecniche di utilizzo SINTEL" allegato al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Settore Amministrazione Generale può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono parimenti accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. Il Settore Amministrazione Generale si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A. Disciplinare di gara

- B. Capitolato speciale (tecnico e prestazionale)
- C. Schema di Contratto di Concessione (Condizioni contrattuali proposte)
- D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

- M.1 – Istanza di partecipazione
- M.2 – DGUE Request
- M.3 – Dichiarazione di Avvalimento
- M.5 – Dichiarazione di Offerta Tecnica
- M.6 – Dichiarazione di Offerta Economica
- M.7 – Patto di integrità
- M.8 – Dichiarazione trattamento dati art. 36
- M.9 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (eventuale)
- M.10 – Dichiarazione segreti tecnici e commerciali

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: www.ariaspa.it, e sul profilo del Committente <https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html> ed è accessibile gratuitamente.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione **“Comunicazioni della procedura”** presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine del

23 ottobre 2025 ore 14:00

indicato anche nel decreto di indizione di gara. I chiarimenti che perverranno successivamente al termine indicato non verranno presi in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente (ovvero con firma olografa analogica), nell'area Documentazione di Gara della piattaforma Sintel (www.ariaspa.it) e sul sito istituzionale <https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html>

In caso di rettifica della documentazione di gara disposta dal Settore Amministrazione Generale sono ammesse ulteriori richieste di chiarimento, anche oltre il termine sopra indicato, purché attinenti alle rettifiche apportate ai documenti di gara e formulate entro 5 (cinque) giorni decorrenti

dalla pubblicazione della rettifica (farà fede la data e l'ora di registrazione della pubblicazione sulla piattaforma Sintel).

Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, questo Settore non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, il Settore Amministrazione Generale si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it .

Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Settore Amministrazione Generale e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma SINTEL e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni della procedura" all'interno di Sintel. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Regione Liguria non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Amministrazione Generale; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c, d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente procedura è l'assentimento in concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte del Faro", secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la concessione sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto di Concessione ("Condizioni contrattuali proposte" art. 82 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 36/2023).

L'appalto è costituito da un unico lotto, come specificato nella tabella sotto riportata:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	CPV	Importo
1	B83E0DC953	Assentimento in concessione per lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro" sita nel Comune di Laigueglia (SV)	15981000-8	Euro 20.250,00

4.1 DURATA E OPZIONE DI PROROGA

La durata di concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 30 (trenta). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012.

4.2 ONERI ECONOMICI

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della L.R. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 675,00 (seicentotrentacinque/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.

Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.

Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.

Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenziali del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, della relativa quietanza di pagamento.

Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione, costituito dal disciplinare di concessione, sono a carico del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita registrazione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui il Settore Amministrazione Generale accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Il Settore Amministrazione Generale verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale predisponendo idonei controlli.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nella piattaforma i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La dimostrazione della capacità economico-finanziaria è fornita mediante una o più idonee dichiarazioni bancarie, provenienti da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il Settore Amministrazione si riserva di valutare la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara per verificare se risulti soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

La dimostrazione della capacità tecnica è fornita mediante curriculum relativo alla organizzazione sul piano professionale e tecnico dell'azienda, ivi compresa l'indicazione delle modalità operative, del numero degli impegni, ed ogni altra modalità organizzativa oltre alla descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal concorrente per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrente, tale documentazione deve essere presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni componente).

Qualora il concessionario sia una società, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato della C.C.I.A.A., da cui risultino le cariche sociali, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, tale documentazione deve essere presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni componente).

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associations, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché l'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Non è previsto il subappalto né il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, sotto forma di **fideiussione bancaria o assicurativa** valida per **180 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del **2%** dell'importo a base di gara per il singolo lotto.

Lotto	Codice CIG	Descrizione	Importi IVA esclusa	
			Importo a base di gara	Importo garanzia 2%
1	B83E0DC953	Assentimento in concessione per lo sfruttamento di acqua minerali naturale della fonte denominata "Fonte del Faro" sita nel Comune di Laigueglia (SV)	Euro 20.250,00	Euro 405,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In caso di cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 231/2007, l'operatore economico deve effettuare il versamento esclusivamente mediante il sistema PagoPA. In tal caso l'operatore economico deve accedere al portale dei pagamenti di Regione Liguria e selezionare dal menù l'opzione "pagamento senza avviso" inserendo i dati richiesti dal sistema. L'Ente creditore è "Regione Liguria".

ATTENZIONE: nel campo "Cosa vuoi pagare" selezionare dal menù a tendina la voce "Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi".

In caso di versamento con il sistema PagoPA l'operatore economico deve inserire sulla piattaforma Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

11. SOPRALLUOGO

La presente procedura di gara prevede la possibilità di sopralluogo vista la natura della concessione.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì, concordando con il Settore Amministrazione Generale il giorno e l'ora, trasmettendo una e-mail agli indirizzi:

- dir.amministrazione@regione.liguria.it
- mattia.battistelli@regione.liguria.it
- mariela.amato@regione.liguria.it

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data proposta per lo svolgimento del sopralluogo e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso il Settore Amministrazione Generale non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega da parte degli altri operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Esente.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 11 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare di Gara.

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del

30/10/2025 ore 18,00

indicato nel decreto di indizione di gara pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

ATTENZIONE: La Piattaforma Sintel non permette di completare le operazioni di presentazione dell'offerta dopo il termine ultimo (data e orario) stabilito per la presentazione delle offerte. Le Offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede quanto registrato dalla piattaforma Sintel.

La presentazione dell'Offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il Concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, come meglio precisato al successivo paragrafo dedicato;
- b) la **Documentazione tecnica**, come meglio precisato al successivo paragrafo dedicato;
- c) l'**Offerta economica**, come meglio precisato al successivo paragrafo dedicato;

L'Operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato "**Invia offerta**" che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta, secondo le modalità sotto specificate.**

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'Operatore economico deve predisporre ed inviare:

- una "busta telematica" contenente la documentazione tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'Offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria Offerta, si raccomanda all'Operatore economico di:

- Accedere tempestivamente al percorso guidato "Invio offerta" in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare Offerta, per verificare i contenuti richiesti dal Settore Amministrazione Generale e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invio offerta" per completarlo in un momento successivo;
- Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'Offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle Offerte.

14.1 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nell'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'Offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

N.B. Tutti i documenti pdf contenuti in Offerta devono permettere la funzione di selezione e ricerca di una qualsiasi occorrenza presente all'interno del documento (differentemente dalle mere scansioni di documenti originali analogici).

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima.

La procedura di invio dell'Offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'Offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al Concorrente la predisposizione dell'Offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo Concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'Offerta da parte del Concorrente nella propria area dedicata

non implica l'effettivo invio dell'Offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'Offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'Offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del Concorrente e non concretizzano l'Offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'Offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il Concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'Operatore economico in fase di registrazione.

Il Concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase *i)* da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al Concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del Concorrente medesimo. La fase *ii)* concretizza, se completata, l'Offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al Concorrente e confermati anche tramite firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità dei documenti caricati dal Concorrente).

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo 15.2.5, è

essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal Concorrente. Con la sottoscrizione di tali codici hash il Concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'Offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);

- il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo 15.2.5 può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nell'allegato al Disciplinare “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*” relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'Offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Regione Liguria ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai Concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte

Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

È escluso dalla partecipazione alla presente procedura il Concorrente che:

- a) non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di SINTEL “Invia offerta”, la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte;**
- b) abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o tecnica.**

Il Concorrente esonera il Settore Amministrazione Generale da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'Offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'Offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello M.1 Istanza di partecipazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica Offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per il Settore Amministrazione Generale), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

15.1 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che si potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

15.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla **Documentazione amministrativa** è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*", e segnatamente a pena di esclusione:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) **firmata digitalmente**
- b) (eventuale) Procura
- c) Patto di integrità **firmato digitalmente**
- d) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**

e) (eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**

f) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

g) Dichiarazione trattamento dati art. 36 (come da modello M.8)

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta". Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti.

Come regola generale si precisa, altresì, che, **qualora l'Operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati**, come meglio precisato nell'allegato al Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel";

A) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) firmata digitalmente

Il Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata "**Istanza di partecipazione**", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

Il predetto modello di documento (M1) fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

L'istanza di partecipazione di cui all'allegato M.1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo di Sintel in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Per le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio ordinario o aggregazione di retisti o GEIE, l'impresa capogruppo fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni sono presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello M.1 – Istanza di Partecipazione fornito nella documentazione di gara in formato editabile.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale e presentata:

- dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente e presentata dal consorzio medesimo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente disciplinare;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare

al Settore Amministrazione Generale la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia della procura.

B) (eventuale) Procura

Qualora le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il Concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato "Procura".

Il Settore Amministrazione Generale si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

C) DGUE (come da modello M.2) firmato digitalmente

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico mediante la piattaforma SINTEL e produce copia del DGUE in formato pdf, firmato digitalmente.

Il concorrente, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul link "Compila DGUE" viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione del DGUE Response.

Per la compilazione del DGUE Response è possibile far riferimento alla guida "E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE" pubblicata sul sito Sintel tra gli "Strumenti di supporto" per gli operatori Economici.

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nella compilazione del DGUE devono essere indicati i requisiti relativi alla situazione personale e

alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara. Il DGUE va presentato anche per ciascuna ausiliaria e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il predetto modello di documento, ove non compilato elettronicamente, viene fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il “DGUE” dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità indicate nell'allegato al Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” e, infine, dovrà essere inserito/allegato nell'apposito ed omonimo campo di Sintel in sede di invio dell'offerta amministrativa.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio:

1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del presente Disciplinare dovranno essere rese:

(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023 (costituito ovvero costituendo);

(ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c), d) dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;

2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 7 del presente Disciplinare, dovrà essere resa:

i. dai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, che utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

ii. dai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, che utilizzano i requisiti di capacità tecnica e finanziaria cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, il “DGUE” sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);

b) contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

D) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente avente le caratteristiche e recante il contenuto di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.

La garanzia provvisoria rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita sulla piattaforma Sintel, nell'apposito campo denominato “**Garanzia provvisoria**” nella seguente forma:

- originale informatico ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia versata tramite sistema PagoPA, con le modalità specificate all'art. 12, il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel la ricevuta telematica di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA.

E) Patto di integrità firmato digitalmente

Il Concorrente è tenuto ad allegare/inserire, nell'omonimo campo della piattaforma Sintel, il documento **Patto di integrità**, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) secondo le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste alla lettera A) Istanza di partecipazione del presente Disciplinare di gara.

F) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento (modello M.3)

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nel campo Sintel denominato "**(eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento**" la seguente documentazione, sottoscritta con firma digitale:

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (Modello M3 fornito nella documentazione di gara)
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

G) (eventuale) Documentazione ulteriore relativa a R.T.I./Consorzio/GEIE

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti o costituendi, il Concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "**(eventuale) Atti relativi a R.T.I./Consorzio/GEIE**",

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

H) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto il Concorrente dovrà allegare/inserire a Sistema, nell'apposito campo denominato "***Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00***", documentazione attestante l'avvenuto versamento del tributo. Il pagamento della suddetta imposta deve avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 (codice tributo 2501) o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice **IBAN IT070Y0100003245348008120501**, avendo cura di specificare nella causale la denominazione sociale, codice fiscale e gli estremi dell'atto cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la quietanza di pagamento del modello F24 oppure l'attestazione del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

I) Dichiarazione trattamento dati art.36 D. Lgs. n. 36/2023

Allegare a sistema, nell'apposito campo "***Dichiarazione trattamento dati art. 36***" (allegato M.8) la dichiarazione relativa al trattamento dei dati ex art. 36 D.Lgs. n.36/2023. Il predetto modello di documento (M.8), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

15.3 OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2

A livello di singolo lotto, allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il

Concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta, così composta:

1. allegare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta Tecnica", pena l'esclusione della procedura di gara, l'allegato **M.5 Dichiarazione offerta tecnica**. Il predetto modello di documento (M.5), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
2. allegare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta Tecnica", l'allegato **M.10 Dichiarazione segreti tecnici e commerciali**. Il predetto modello di documento (M.5), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I./ Consorzio/GEIE i singoli documenti sopra citati, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del Concorrente dal/i lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti con firma digitale dai soggetti individuati al paragrafo 16.2.1 lett. A).

ATTENZIONE:

- **Lo spazio disponibile a sistema per il caricamento della documentazione ha una dimensione standard pari a 100 MB per ciascun campo. Pertanto gli OO.EE. nella predisposizione della propria offerta dovranno attenersi ai limiti di spazio imposti dalla piattaforma.**
- **Tutti i documenti pdf contenuti in Offerta tecnica devono permettere la funzione di selezione e ricerca di una qualsiasi occorrenza presente all'interno del documento (differentemente dalle mere scansioni di documenti originali analogici)**
- **Si invitano gli OO.EE. a nominare i file con descrizioni brevi (es. M5 lotto x) evitando descrizioni eccessivamente lunghe**

Si precisa inoltre quanto segue:

(i) Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'Offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Settore Amministrazione Generale.

(ii) L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

(iii) I manuali, le schede, le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'Offerta tecnica devono essere scritti in lingua italiana e sottoscritti digitalmente con le modalità meglio viste al presente paragrafo.

(iv) Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli Offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale, a norma del DPR n.445/2000 ss.mm.ii.,

firmata digitalmente.

15.4 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

1. -Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve inserire su Sintel l’Offerta i seguenti valori in quanto necessari per ultimare il percorso di presentazione dell’offerta:

2. Inserire a sistema nel campo “Offerta economica”, pena l’esclusione, il valore 1,00 €. Si precisa che non si tratta di un’offerta economica ma di un valore che il partecipante deve inserire solo al fine di poter ultimare il percorso di presentazione dell’offerta.

3. Inserire a sistema nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”, pena l’esclusione, il valore dei costi afferenti all’attività di impresa;

Il campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” non è modificabile in quanto valorizzato dalla stazione appaltante e pari a 0,00 €.

4. Inserire a sistema nell’apposito campo denominato “Dichiarazione di offerta economica”, la dichiarazione di offerta economica, pari a 0,00 €, conforme al modello M-6 allegato al presente Disciplinare. Il predetto modello di documento (M-6) deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all’allegato al Disciplinare Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti caricati, di cui ai precedenti punti, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato al Disciplinare Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

In caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria.

In caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

In caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) **del Consorzio medesimo.**

15.5 INVIO DELL’OFFERTA – STEP 4 E 5

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti.

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al Concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi, dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il Concorrente, allo step 4 del percorso "Invia offerta", dovrà:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale del documento***", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal Concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al Concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicito nel richiamato allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*);

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al presente paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/GEIE i documenti caricati, di cui ai precedenti punti, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del Concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda) dai soggetti indicati al paragrafo 16.2.1 lett. A)

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il Concorrente può passare allo step 5 "***Riepilogo ed invio dell'offerta***" del percorso "Invia offerta" dove l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta. L'effettivo completamento e prestazione dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" dovrà avvenire, si rammenta, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato. Gli step precedenti del percorso "Invia offerta", per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, di per sé soli **non consentono e non costituiscono**, difatti, l'effettivo l'invio dell'offerta. La

documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del Concorrente e non è inviata al Sistema.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare, allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta”, tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con le modalità di cui all’art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di QUALITA’ (punti 100) di seguito indicati.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

(PT 100 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI) Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi vengono classificati in:

OFFERTA TECNICA							
N°	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	IDENTIF.	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Programma investimenti		Attribuzione del peso in relazione al programma generale di coltivazione del giacimento con particolare riguardo agli investimenti programmati ed ai risultati economici attesi	Q1	20		
2	Attrezzature		Attribuzione del peso in relazione al progetto delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell’attività, ivi inclusa la strumentazione per la verifica delle caratteristiche della qualità dell’acqua, della presenza di sostanze minerali, temperatura, ecc. nonché per la misurazione della quantità di acqua eventualmente imbottigliata e quella prelevata	Q1	15		
3	Piano occupazionale		Attribuzione del peso in relazione al piano occupazionale proposto, con preferenza per l’assunzione di personale della zona interessata, anche tenendo conto delle tipologie contrattuali utilizzate	Q1	35		
			Attribuzione del peso in relazione ai tempi di avvio del programma generale di coltivazione e di esecuzione del progetto di				

4	Piano dei tempi di avvio		massima dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua e delle opere connesse. Fermo il tempo massimo di 180 giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento, sarà valutata come migliore offerta quella con il minor tempo di avvio (espresso in giorni)	Q4	10		
5	Impatto ambientale		Attribuzione del peso in relazione al piano di compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio, attraverso l'assunzione dell'obbligo di realizzazione di misure di tutela ambientale, nonché la percentuale di sfruttamento e la sua compatibilità rispetto alla portata d'esercizio	Q1	20		
Totale complessivo		100					

- “Punteggi discrezionali” (criteri Q1 e Q2), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- “Punteggi quantitativi” (criteri Q3, Q3*, Q4, Q4*), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- “Punteggi tabellari” (criterio Q5), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

- **QUALITA'**: massimo punti 100, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione specificamente indicati nel Capitolato Speciale allegato e parte integrante del presente Disciplinare e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di valori del tipo (valori meramente esemplificativi): eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,8 buono coeff. 0,6 più che discreto coeff. 0,4 discreto coeff. 0,2 sufficiente coeff. 0,0	Q1

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	<p>I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie.</p> <p>Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.</p> <p>Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		Q2
criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	<p>i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè:</p> <p>coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice;</p> <ul style="list-style-type: none"> • coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; • coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori 	<p>Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara).</p>	Q 3
		<p>Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.</p>	Q 3 *
		<p>Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara - Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta</p>	Q 4

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
		minima) Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	Q 4 *
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		Q 5

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la terza cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Si applicano i criteri espressamente indicati per ciascun tipo di valutazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento (c.d. soglia tecnica) pari a 60/100 che verrà considerata sulla base dei punteggi complessivi attribuiti dalla Commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

Il concorrente che consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia non accederà alla fase di apertura delle offerte economiche.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 100 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$P_i \times 100 / P_{mig}$ ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame; P_{mig} = miglior punteggio conseguito.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta inviando al Concorrente una comunicazione di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Settore Amministrazione Generale né dagli altri Concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa-tecnica-economica).

Le operazioni di gara saranno condotte, in modalità telematica, dal RUP e da un funzionario con

comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta in data

31/10/2025 ore 10:00

e si svolgerà presso gli uffici del Settore Amministrazione Generale in Via Fieschi n. 15 Genova, 7° piano in seduta riservata.

APERTURA DELLA BUSTA A – OFFERTE AMMINISTRATIVE

Il RUP procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella *Documentazione amministrativa*.

Il Settore Amministrazione Generale procede alla verifica della documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti o in alternativa ricorre all'**inversione procedimentale** ex artt. 107 comma 3 e 108 comma 12 D. Lgs. 36/2023 ed esercita tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primo e secondo in graduatoria.

Le attività svolte per la verifica della documentazione amministrativa sono dettagliate all'art. 18.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice (in n. 3 – tre – nominativi tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto) viene nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in attuazione dell'Aggiornamento disciplina per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici (Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 /2021) approvate con Decreto del Direttore Generale n. 3336/2025.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Settore Amministrazione Generale.

Il Settore Amministrazione Generale pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

In ogni caso:

- a) all'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice comunicherà al RUP della procedura il calendario dei lavori di valutazione, indicando un termine temporale massimo di consegna dell'esito delle valutazioni compiute;

- b) è prevista una seduta pubblica per l'apertura delle offerte e, indicativamente, una seduta riservata per le valutazioni delle offerte tecniche;
- c) ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e dell'art. 7 delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021, i componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza, attraverso l'ausilio di strumenti telematici che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. art. 93 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023).

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Su richiesta della Commissione giudicatrice il Concorrente potrà eventualmente essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del Concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti qualora la verifica abbia avuto esito negativo.

Il RUP dispone, se del caso, l'esclusione dell'offerta dalla gara ai sensi dell'art 7 allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023

Il R.U.P. procederà quindi alla mera imputazione sulla piattaforma Sintel dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice stessa.

I punteggi tecnici (compresa la riparametrazione) dovranno essere resi noti agli operatori economici prima della apertura delle buste economiche.

Successivamente, in seduta pubblica, alla presenza dell'Ufficiale rogante, si procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta economica. Il Settore Amministrazione Generale procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice, dandone lettura.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun Concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione *offline*: in questi casi sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento sul prezzo alle Ditte interessate concorrenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i **casi di esclusione** – da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice e dell'art. 7 Allegato I.2 del Codice a disporre le eventuali esclusioni.

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede per tutti i concorrenti a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 15 Soccorso Istruttorio, se necessario;

Nella *inversione procedimentale* sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa unicamente il concorrente risultato primo e il secondo in graduatoria per un numero massimo di concorrenti verificati fino al 10% degli idonei (calcolato con arrotondamento all'unità superiore tenendo conto del primo e secondo classificato). I concorrenti da verificare oltre il primo e il secondo sono estratti a sorte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema reso disponibile dall'Autorità stessa.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Settore Amministrazione Generale può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Il Settore Amministrazione Generale si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura motivatamente.

Saranno, altresì, **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del Capitolato Speciale;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale, ovvero offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Speciale.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Regione Liguria si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Settore Amministrazione Generale, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE

DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire a Regione Liguria, ai fini della stipula della Concessione la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale a garanzia degli impegni contrattuali. La fideiussione dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
2. per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge (vedi allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” del Disciplinare), del **rappresentante fiscale** ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;
5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore della Concessione, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
7. dati di contatto di un Responsabile Tecnico, che avrà i compiti e le responsabilità previsti dal Capitolato Speciale;
8. (Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.) la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle “comunicazioni/informazioni” antimafia e in particolare:
 - a) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria: amministratori, consiglieri, procuratori con potere di impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, collegio sindacale, organismo di vigilanza, direttore tecnico (ove previsto) e soci di maggioranza.Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, dovranno anche essere allegate le autocertificazioni relative ai titolari delle cariche sociali di tale ditta.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai familiari conviventi maggiorenni ed al coniuge non separato anche se non convivente dei titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria (come sopra specificato) e del socio di maggioranza persona fisica/giuridica.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

c) nell'eventualità che, nella compagine societaria della ditta aggiudicataria, sia presente una società estera in qualità di socio unico o socio di maggioranza, dovrà essere fornita anche una dichiarazione sostitutiva di registrazione nel Paese di provenienza, tradotta in lingua italiana.

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, S.U.A.R. procederà, tramite procedura telematica Si.Ce.Ant, a richiedere le "comunicazioni/informazioni" antimafia.

9. pagamento delle spese di registro e delle imposte di bollo inerenti alla Concessione;

10. quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

Regione Liguria si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario di ciascun lotto non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, il Settore Amministrazione Generale dichiarerà decaduto il Concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al Concorrente medesimo, riservandosi di valutare di procedere all'aggiudicazione al Concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, il Settore Amministrazione Generale potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

21. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Concessione l'/gli aggiudicatario/i dovrà/dovranno prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Concessione nonché dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Concessione disposta in danno dell'esecutore.

L'ammontare della garanzia è pari al 10% dell'importo della Concessione, pari ad euro **2.025,00**.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In ogni caso la garanzia fideiussoria dovrà essere redatta con le modalità previste al precedente punto 10 e dovrà possedere almeno i seguenti elementi essenziali:

- i. essere prestata in favore di Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale (C.F. 00849050109);
- ii. in mancanza di verificabilità telematica essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:
 - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante. La conformità della copia all'originale dev'essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. da presentare a corredo della copia stessa;
 - oppure
 - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- iii. essere incondizionata e irrevocabile;
- iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- v. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Settore Amministrazione Generale;
- vii. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della Concessione nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Concessione disposta in danno dell'esecutore;
- viii. avere una durata almeno pari a tutta la durata della Concessione.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 231/2007 l'Operatore Economico può altresì prestare la garanzia richiesta con versamento da effettuarsi esclusivamente mediante il sistema PagoPA, richiedendo tale modalità in fase di stipula.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Concessione.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Settore Amministrazione Generale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. OSSERVANZA DEL PIAO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. Nonché nel Piano Integrato Attività e Organizzazione della Regione Liguria attualmente vigente e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

I documenti sopra richiamati sono liberamente consultabili sul sito istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it ai seguenti link: <https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piani-triennali-corruzione-trasparenza-giunta.html>
<https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-organigramma/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento.html> (Codice di Comportamento). L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura di gara, ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi sopra richiamati può comportare, previa contestazione scritta:

- l'esclusione dalla procedura di gara e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata nella fase antecedente l'aggiudicazione della procedura ed integra una delle ipotesi di esclusione ex art. 95 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto;
- la risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione costituente offerta tecnica sarà in ogni caso resa ostensibile agli altri concorrenti secondo le modalità di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 36/2023. Essa non dovrà perciò contenere alcun segreto tecnico o commerciale.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Liguria.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., SUAR – Regione Liguria (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati.

Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e comunque per tutto il periodo previsto da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione di pubblico interesse.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. Non è

previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori entra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento del Contratto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Titolare del trattamento dei dati personali è REGIONE LIGURIA con sede in Genova Piazza De Ferrari, 1 Cap 16121, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.liguria.it oppure protocollo@pec.regione.liguria.it

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con SUAR per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza. In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di SUAR o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi di SUAR o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni del Settore Amministrazione Generale che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- legali incaricati per la tutela del Settore Amministrazione Generale in sede giudiziaria. Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito internet www.acquartiliguria.it. I dati potranno inoltre essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.

Si ricorda che nella documentazione di gara non dovranno essere inserite copie di documenti di identità personale.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, oltre al presente documento elencato al punto A, i seguenti Allegati:


- A. Disciplinare di gara
- B. Capitolato speciale (tecnico e prestazionale)
- C. Schema di Contratto di Concessione (Condizioni contrattuali proposte)
- D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

- M.1 – Istanza di partecipazione
- M.2 – DGUE Request
- M.3 – Dichiarazione di Avvalimento
- M.5 – Dichiarazione di Offerta Tecnica
- M.6 – Dichiarazione di Offerta Economica
- M.7 – Patto di integrità
- M.8 – Dichiarazione trattamento dati art.36
- M.9 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (eventuale)
- M.10 – Dichiarazione segreti tecnici e commerciali

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mattia Battistelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

**SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE**

CAPITOLATO SPECIALE (TECNICO E PRESTAZIONALE)

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'assentimento in concessione dello sfruttamento dell'acqua minerale naturale della fonte "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta

Lotto unico	CIG: B83E0DC953
--------------------	------------------------

Premessa

Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene norme integrative relative alle modalità di partecipazione e alla aggiudicazione della procedura di gara indetta dalla Regione Liguria, per l'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta.

Si precisa che l'utilizzazione e l'indicazione della normativa prevista dal D.lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo, Codice) viene operata esclusivamente per garantire l'attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e delle sorgenti.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, con il criterio della migliore proposta di gestione e di valorizzazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 2/2012 e dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 1/2013.



Il Responsabile unico del procedimento – RUP è il Dott. Mattia Battistelli, Funzionario amministrativo del Settore Amministrazione Generale.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara, con allegati;
- c) Capitolato;
- d) Schema di contratto.

Tutta la documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it> e sul profilo del Committente <https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html>

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata “Fonte del Faro”, sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55, al fine di consentire la ripresa dell’attività inerenti al bene, nei limiti e nelle forme indicate dai decreti del Ministero della Salute qui riportati (pervenuti con le note Prot-2025-379205 del 01/08/2025 e Prot-2025-397443 del 14/08/2025):

- d.m. 24/06/1931, n. 162, avente ad oggetto il riconoscimento dell’acqua minerale naturale della sorgente denominata “Fonte del Faro” in comune di Laigueglia (Savona);
- decreto dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità del 23/07/1953, n.593, avente ad oggetto l’autorizzazione alla libera vendita dell’acqua minerale naturale “Fonte del Faro”, nel Comune di Laigueglia (Savona);
- d.m. 11/12/1978, n. 1811, avente ad oggetto la sospensione della validità dell’autorizzazione all’imbottigliamento dell’acqua minerale naturale “Fonte del Faro”, nel Comune di Laigueglia (Savona), per violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. 22/06/1977, recante norme per le etichette delle acque minerali.

2. La concessione viene rilasciata per una superficie di ettari 14 ed are 55, come individuata sulla planimetria allegata al presente capitolato. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni quali pertinenze del giacimento, individuati ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii.

3. Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali destinate allo svolgimento dell’attività di imbottigliamento, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge in piena autonomia organizzativa e gestionale, alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente Capitolato e/o imposte dalla Regione Liguria. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall’esercizio dell’attività di coltivazione del giacimento.

4. Si precisa che la stipula della concessione è subordinata alla positiva conclusione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2012 e dal regolamento regionale n. 1/2013.



5. A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere il canone di concessione annuo e, in caso di acqua emunta e imbottigliata, il diritto proporzionale annuo, secondo i criteri previsti dall'art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012: il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 45,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione; inoltre, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti (tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere).

6. Sono a carico del Concessionario le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Concessione, nonché ad ogni attività correlata e collegata che si rendesse necessaria per lo sfruttamento della concessione.

7. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Settore Amministrazione Generale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata di concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 30 (trenta). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

2. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012.

Articolo 3 – Autorizzazione per imbottigliamento e vendita

1. La Regione Liguria rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento strumentale alle attività consentite dai decreti di riconoscimento.

2. Nel caso di specie, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla regolarizzazione degli adempimenti che hanno comportato la sospensione della validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Fonte del Faro", nel Comune di Laignueglia (Savona), per violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. 22/06/1977, recante norme per le etichette delle acque minerali, così come previsto dal citato d.m. 11/12/1978, n. 1811.

3. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è ulteriormente subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Pertinenze

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 2/2012, e con eventuali oneri a carico del concessionario.



Articolo 5 – Punti di prelievo

1. Lo sfruttamento avviene attraverso un punto di prelievo posto sul mappale n. 26, foglio 5, del Comune di Laigueglia (SV), a circa 15 m.s.l.m. e a valle della strada per Capo Mele. La portata media della sorgente è pari a circa 3 litri al minuto.
2. Si richiede che le misure dei quantitativi d'acqua effettivamente prelevati previsti dalla lettera l del punto 7 dell'art. 10 del r.r. n.1/2013 siano fatte seguendo i criteri di cui alla DGR 1313/2016 al fine di consentire all'ufficio di difesa del suolo di Savona di tenerne debito conto nelle valutazioni relative a possibili future interferenze con nuove concessioni d'acqua.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1977 per quanto vigente e alla legge regionale n. 2/2012 e al regolamento regionale n. 1/2013. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.
2. Il concessionario è tenuto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:
 - a) ad avviare tutte le procedure e le domande per riattivare l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'acqua e per l'autorizzazione all'imbottigliamento;
 - b) ad avviare tutte le procedure, le domande e le relative autorizzazioni per la disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per lo sfruttamento dell'acqua, situato nel Comune di Laigueglia (SV) ovvero in un comune limitrofo.

Successivamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali e alla realizzazione dello stabilimento, ulteriori sei mesi per:

- c) avviare un programma generale di coltivazione;
 - d) inviare alla Regione Liguria, i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, eventualmente farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati.
3. Il concessionario è tenuto, inoltre:
 - a) a corrispondere alla Regione Liguria il canone di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. n. 2/2012 nonché il diritto proporzionale annuo previsto dalla medesima norma;
 - b) ad inviare alla Regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
 - c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla eventuale presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti, dimostrando l'osservanza del rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico;
 - d) ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
 - e) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
 - f) ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;



- g) a dare applicazione a quanto previsto dal Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1, art. 10 con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 9 e 11;
- h) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della concessione, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, tra cui:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della concessione in oggetto ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal concessionario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente il Settore Amministrazione Generale in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge;
- f) adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno della superficie in concessione.

4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività.

5. Qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Liguria, nel termine di trenta giorni.

Articolo 7 – Autorizzazione sanitaria

1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento attraverso l'acqua minerale proveniente dalla sorgente captata all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento, previa regolarizzazione della situazione descritta dal citato d.m. 11/12/1978, n. 1811.

2. Ogni eventuale cambiamento del responsabile igienico-sanitario deve essere formalmente comunicato all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Regione Liguria.

Articolo 8 – Cessazione della concessione



1. La concessione cessa, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2012:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per decadenza;
 - d) per revoca.
2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.
4. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:
 - a. non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
 - b. non abbia osservato una o più disposizioni contenute nella normativa di settore;
 - c. non possenga più i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa;
 - d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale.
5. La decadenza della concessione è pronunciata nei casi e secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2/2012. In particolare, è facoltà della Regione pronunciare la decadenza qualora il concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi dopo 45 (quarantacinque) giorni agli obblighi e divieti di cui agli atti di gara. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.
6. La concessione può essere revocata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta regionale da comunicare con preavviso di 180 giorni al concessionario. Con tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario, commisurata agli investimenti effettuati e non ammortizzati come da risultanze fiscali del concessionario. Nessun tipo di compenso ed indennizzo spetterà al medesimo.
7. Il Settore Amministrazione Generale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della concessione nel caso in cui si accerti che il concessionario ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti dei medesimi poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 9 – Rapporti con i terzi

1. Il concessionario è tenuto a notificare, a sue cura e spese, il provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione medesima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.



2. Il concessionario è tenuto, altresì, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria. A tal fine, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro per sinistro.
3. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Articolo 10 – Pubblicità immobiliare

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. n. 33/1977, il disciplinare di concessione, con annessa elencazione dei mappali dell'area della concessione, deve essere trascritto – a cura del concessionario – presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.
2. Gli oneri della trascrizione sono a carico del concessionario il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.

Articolo 11 – Oneri economici

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 675,00 (seicentotantacinque/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.
3. Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.
4. Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.
5. Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenziali del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, della relativa quietanza di pagamento.
6. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione, costituito dal disciplinare di concessione, sono a carico del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita registrazione.

Articolo 12 – Cauzione e responsabilità



1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso quanto della Regione Liguria, in virtù dei beni oggetto della concessione ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti derivanti dalla concessione, è tenuto a depositare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione, pari ad euro 2.025,00 (duemilaventicinque/00). La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, così come indicato agli artt. 10 e 21 del Disciplinare di Gara.
3. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce.
4. Resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) e c) si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi.
5. Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima.

Articolo 13 – Responsabile della Concessione

1. Il concessionario nomina un Direttore Tecnico dello stabilimento, ai sensi del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); detta nomina dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Liguria, anche in caso di modifica del nominativo.

Articolo 14 – Riservatezza

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M.8.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:



- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par.

3. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, Regione Liguria ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Concessione, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Concessione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Settore Amministrazione Generale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 15 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento



1. Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Concessione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione inserito nel PIAO approvato con DGR n. 63 del 30 gennaio 2025 (e integrato con DGR n.146 del 27 marzo 2025 e con DGR n.214 del 17 aprile 2025) e il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con DGR n. 187/2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
3. Il concessionario, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
4. Qualora il concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al disciplinare di gara, alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici, nonché alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni prevista dal codice civile.

IL RUP

Dott. Mattia Battistelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

**SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
per lo sfruttamento dell'acqua minerale naturale della fonte
“Fonte del Faro”, sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari
14,55 per anni trenta - CIG: B83E0DC953**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in esecuzione del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione generale n. _____ del _____,

TRA

la Regione Liguria con sede legale in Genova – Via Fieschi, 15 (C.F. 00849050109) rappresentata dall'Ing. Maria Carmela Grieco, Dirigente del Settore Amministrazione Generale;

E

il Concessionario _____.

Premesso che:

- Regione Liguria è competente relativamente alla disciplina delle acque minerali e termali come previsto dalla l.r. n. 33/1977 che continua ad essere applicabile limitatamente alla sua compatibilità con la l.r. n. 2/2012 e, di conseguenza, con il Reg. reg. n. 1/2013;
- la l.r. n. 2/2012 e il reg. reg. n. 1/2013 disciplinano la materia delle acque minerali e termali esclusivamente per quanto riguarda il rapporto concessorio di coltivazione dei giacimenti di acqua minerale;
- l'art. 22 della l.r. n. 2/2012 e l'art. 10 del reg. reg. n. 1/2013 definiscono coerentemente le modalità di assentimento in concessione delle acque riconosciute minerali naturali;
- l'art. 22 l.r. n. 2/2012 prevede che per il rilascio della concessione di giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è necessario svolgere un esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
- l'acqua minerale naturale “Fonte del Faro”, sita nel Comune di Laigueglia (SV) è stata riconosciuta con decreto 24 giugno 1931, n. 162 e autorizzata alla libera vendita dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica con decreto 23 luglio 1953, n. 593;



- la validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale "Fonte del Faro" risulta sospesa dal Ministero della Salute con D.M. 11 dicembre 1978, n. 1811 per violazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 22/06/1977;
- con il Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. del 2025, è stato assentito in concessione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012 e dell'art. 10 del reg.reg. n. 1/2013, al Concessionario , il giacimento di acqua minerale naturale della fonte "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55, al fine di consentire la ripresa dell'attività inerenti al bene, nei limiti e nelle forme indicate dai decreti del Ministero della Salute qui riportati (pervenuti con le note Prot-2025-379205 del 01/08/2025 e Prot-2025-397443 del 14/08/2025):

- d.m. 24/06/1931, n. 162, avente ad oggetto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Fonte del Faro" in comune di Laigueglia (Savona);
- decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità del 23/07/1953, n.593, avente ad oggetto l'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale "Fonte del Faro", nel Comune di Laigueglia (Savona);
- d.m. 11/12/1978, n. 1811, avente ad oggetto la sospensione della validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Fonte del Faro", nel Comune di Laigueglia (Savona), per violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. 22/06/1977, recante norme per le etichette delle acque minerali.

2. La concessione viene rilasciata per una superficie di ettari 14 ed are 55, come individuata sulla planimetria allegata al presente capitolato. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni quali pertinenze del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii.

3. Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali destinate allo svolgimento dell'attività di imbottigliamento, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge in piena autonomia organizzativa e gestionale, alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente Capitolato e/o imposte dalla Regione Liguria. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

4. Si precisa che la stipula della concessione è subordinata alla positiva conclusione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2012 e dal regolamento regionale n. 1/2013.

5. A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere il canone di concessione 1 annuo e, in caso di acqua emunta e imbottigliata, il diritto proporzionale



annuo, secondo i criteri previsti dall'art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012: il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 45,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione; inoltre, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti (tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere).

6. Sono a carico del Concessionario le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Concessione, nonché ad ogni attività correlata e collegata che si rendesse necessaria per lo sfruttamento della concessione.

7. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Settore Amministrazione Generale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata di concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 30 (trenta). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

2. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012.

Articolo 3 – Autorizzazione per imbottigliamento e vendita

1. La Regione Liguria rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento strumentale alle attività consentite dai decreti di riconoscimento.

2. Nel caso di specie, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla regolarizzazione degli adempimenti che hanno comportato la sospensione della validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Fonte del Faro", nel Comune di Laigueglia (Savona), per violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. 22/06/1977, recante norme per le etichette delle acque minerali, così come previsto dal citato d.m. 11/12/1978, n. 1811.

3. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è ulteriormente subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Pertinenze

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 2/2012, e con eventuali oneri a carico del concessionario.

Articolo 5 – Punti di prelievo



1. Lo sfruttamento avviene attraverso un punto di prelievo posto sul mappale n. 26, foglio 5, del Comune di Laigueglia (SV), a circa 15 m.s.l.m. e a valle della strada per Capo Mele. La portata media della sorgente è pari a circa 3 litri al minuto.
2. Si richiede che le misure dei quantitativi d'acqua effettivamente prelevati previsti dalla lettera l del punto 7 dell'art. 10 del r.r. n.1/2013 siano fatte seguendo i criteri di cui alla DGR 1313/2016 al fine di consentire all'ufficio di difesa del suolo di Savona di tenerne debito conto nelle valutazioni relative a possibili future interferenze con nuove concessioni d'acqua.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1977 per quanto vigente e alla legge regionale n. 2/2012 e al regolamento regionale n. 1/2013. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.
2. Il concessionario è tenuto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:
 - a) ad avviare tutte le procedure e le domande per riattivare l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'acqua e per l'autorizzazione all'imbottigliamento;
 - b) ad avviare tutte le procedure, le domande e le relative autorizzazioni per la disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per lo sfruttamento dell'acqua, situato nel Comune di Laigueglia (SV) ovvero in un comune limitrofo.

Successivamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali e alla realizzazione dello stabilimento, ulteriori sei mesi per:

- c) avviare un programma generale di coltivazione;
 - d) inviare alla Regione Liguria, i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, eventualmente farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati.
3. Il concessionario è tenuto, inoltre:
 - a) a corrispondere alla Regione Liguria il canone di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. n. 2/2012 nonché il diritto proporzionale annuo previsto dalla medesima norma;
 - b) ad inviare alla Regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
 - c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla eventuale presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti, dimostrando l'osservanza del rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico;
 - d) ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
 - e) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
 - f) ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;



- g) a dare applicazione a quanto previsto dal Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1, art. 10 con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 9 e 11;
- h) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della concessione, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, tra cui:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della concessione in oggetto ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal concessionario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente il Settore Amministrazione Generale in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge;
- f) adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno della superficie in concessione.

4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività.

5. Qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Liguria, nel termine di trenta giorni.

Articolo 7 – Autorizzazione sanitaria

1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento attraverso l'acqua minerale proveniente dalla sorgente captata all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento, previa regolarizzazione della situazione descritta dal citato d.m. 11/12/1978, n. 1811.

2. Ogni eventuale cambiamento del responsabile igienico-sanitario deve essere formalmente comunicato all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Regione Liguria.

Articolo 8 – Cessazione della concessione



1. La concessione cessa, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2012:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per decadenza;
 - d) per revoca.
2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.
4. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:
 - a. non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
 - b. non abbia osservato una o più disposizioni contenute nella normativa di settore;
 - c. non possenga più i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa;
 - d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale.
5. La decadenza della concessione è pronunciata nei casi e secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2/2012. In particolare, è facoltà della Regione pronunciare la decadenza qualora il concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi dopo 45 (quarantacinque) giorni agli obblighi e divieti di cui agli atti di gara. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.
6. La concessione può essere revocata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta regionale da comunicare con preavviso di 180 giorni al concessionario. Con tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario, commisurata agli investimenti effettuati e non ammortizzati come da risultanze fiscali del concessionario. Nessun tipo di compenso ed indennizzo spetterà al medesimo.
7. Il Settore Amministrazione Generale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della concessione nel caso in cui si accerti che il concessionario ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti dei medesimi poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 9 – Rapporti con i terzi

1. Il concessionario è tenuto a notificare, a sue cura e spese, il provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione medesima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.



2. Il concessionario è tenuto, altresì, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria. A tal fine, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro per sinistro.
3. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Articolo 10 – Pubblicità immobiliare

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. n. 33/1977, il disciplinare di concessione, con annessa elencazione dei mappali dell'area della concessione, deve essere trascritto – a cura del concessionario – presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.
2. Gli oneri della trascrizione sono a carico del concessionario il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.

Articolo 11 – Oneri economici

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 675,00 (seicentotantacinque/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.
3. Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.
4. Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.
5. Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenziali del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, della relativa quietanza di pagamento.
6. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione, costituito dal disciplinare di concessione, sono a carico del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita registrazione.

Articolo 12 – Cauzione e responsabilità



1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso quanto della Regione Liguria, in virtù dei beni oggetto della concessione ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti derivanti dalla concessione, è tenuto a depositare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione, pari ad euro 2.025,00 (duemilaventicinque/00). La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, così come indicato agli artt. 10 e 21 del Disciplinare di Gara.
3. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce.
4. Resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) e c) si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi.
5. Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima.

Articolo 13 – Responsabile della Concessione

1. Il concessionario nomina un Direttore Tecnico dello stabilimento, ai sensi del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); detta nomina dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Liguria, anche in caso di modifica del nominativo.

Articolo 14 – Riservatezza

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M.8.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:



- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par.

3. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, Regione Liguria ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Concessione, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Concessione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Settore Amministrazione Generale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 15 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento



1. Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Concessione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione inserito nel PIAO approvato con DGR n. 63 del 30 gennaio 2025 (e integrato con DGR n.146 del 27 marzo 2025 e con DGR n.214 del 17 aprile 2025) e il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con DGR n. 187/2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
3. Il concessionario, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
4. Qualora il concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente disciplinare, è competente in via esclusiva il foro di Genova.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al disciplinare di gara, alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici, nonché alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni prevista dal codice civile.


Il concedente

Il Concessionario

per Regione Liguria

Il Dirigente del Settore

Amministrazione Generale



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE

ALLEGATO M1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

***Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari
delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua
minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro", sita
nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni 30***

Lotto unico

CIG B83E0DC953

SEZIONE 1 (imprese singole, raggruppamenti costituiti e consorzi, G.E.I.E.)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa....., con sede in (....) Via
.....C.A.P.tel.....fax.....Partita IVA
n..... PEC

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
.....

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l'ipotesi ricorrente):

impresa singola

consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett d) D.lgs. n. 36/2023 che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, D. Lgs. n. 36/2023, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):

-
-
-

capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 65 comma 2 lett e) già costituito (si allega il mandato collettivo speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione:

Impresa mandataria/mandante	Attività o servizio di competenza	% dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	% dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto dell'appalto
		___%	___%
		___%	___%
		___%	___%

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

DICHIARA

di soddisfare integralmente le seguenti condizioni:

- che esso medesimo e, per quanto di propria conoscenza, gli altri soggetti di cui all'art. 95 comma 1 lett. e D.Lgs. n. 36/2023 (indicati nel DGUE) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione di cui agli art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;

- di possedere i requisiti di selezione definiti a norma dell'art. 100 D.Lgs. n. 36/2023
- di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai relativi allegati, dallo Schema di Concessione, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti ed i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare i chiarimenti resi da Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale nella fase antecedente la presentazione delle offerte
- di aver preso atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico Sintel utilizzato da Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, nonché le regole di aggiudicazione ed esecuzione della Concessione e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” allegato al Disciplinare di Gara nonché gli altri manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it
- di essere consapevole che Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale ove ricorra una di tali circostanze;

CHIEDE

di partecipare alla Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della fonte “Fonte del Faro”, sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni 30– Lotto unico - CIG B83E0DC953.

Luogo e data, _____

FIRMA (del Legale rappresentante)

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

SEZIONE 2 (raggruppamenti e consorzi costituenti art. 65 comma 2 lett.e) e g), D. Lgs. n.36/2023)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____ (_____) Via _____
C.A.P. _____ tel. _____ fax _____ P
artita IVA n. _____ PEC _____

(se recapito diverso dalla sede legale)

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: _____

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____ (_____) Via _____
C.A.P. _____ tel. _____ fax _____ P
artita IVA n. _____ PEC _____

(se recapito diverso dalla sede legale)

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: _____

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____ (_____) Via _____
C.A.P. _____ tel. _____ fax _____ P
artita IVA n. _____ PEC _____

(se recapito diverso dalla sede legale)

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: _____

In qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare alla gara quale **raggruppamento temporaneo/consorzio** di concorrenti non ancora costituito avente la seguente composizione:

Impresa mandataria/mandante	Attività o servizio di competenza	% dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	% dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto dell'appalto

		____%	____%
		____%	____%
		____%	____%

che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopra qualificata come capogruppo;

DICHIARANO

- di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la stessa a compiere in nome e per conto anche di questa impresa ogni attività da compiere attraverso il sistema telematico SinTel utilizzato da Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale per la presente procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta tecnica e l'offerta economica verranno sottoscritte da questa impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
- di soddisfare integralmente le seguenti condizioni:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui agli art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;
 - di possedere i requisiti di selezione definiti a norma dell'art. 100 D.Lgs. n. 36/2023.
 - di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai relativi allegati, dallo Schema di Concessione, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti ed i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare i chiarimenti resi da Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale nella fase antecedente la presentazione delle offerte
 - di aver preso atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico Sintel utilizzato da Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, nonché le regole di aggiudicazione ed esecuzione della Concessione e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

- di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" allegato al Disciplinare di Gara nonché gli altri manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it
- di essere consapevole che Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale ove ricorra una di tali circostanze.

Preso visione di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati, accettandole senza riserva alcuna

CHIEDONO

di partecipare alla Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni 30 – Lotto unico CIG B83E0DC953

Luogo e data, _____

FIRMA (del Legale rappresentante)

Impresa	Firma del Legale rappresentante

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà

essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

SEZIONE 3 (Dichiarazione in ordine al subappalto) – Non previsto

Che l’Impresa, in caso di aggiudicazione: (barrare o eliminare l’opzione che non interessa):

non intende affidare alcuna attività in subappalto;

intende affidare in subappalto nella misura del _____ (indicare %) non superiore al **50%** dell’importo contrattuale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Disciplinare di Gara, nello Schema di Concessione, nonché nell’art. 119 del D. Lgs. n.n 36/2023 le seguenti attività:

- _____
- _____
- _____

Luogo e data, _____

FIRMA (del Legale rappresentante)

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE

GENERALE

MODELLO M3 - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

(si ricorda che:

- *alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 50/2016 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazione a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che come prescritto dal Capitolato d'Oneri il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;*
- ***l'ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre autonomo DGUE***



DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le
REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, STAZIONE UNICA
APPALTANTE REGIONALE, CULTURA E
SPORT
Settore Amministrazione Generale
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA (GE)

Il sottoscritto _____
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella
presente procedura / Procuratore dell'ausiliaria _____
sede legale in: Via _____ Comune _____
C.A.P. _____ Codice Fiscale n. _____
Partita I.V.A. n. _____ Tel. n. _____
fax n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____ al n. _____ in data _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76
dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, i
seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, così come prescritti dal
Disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla
gara di seguito indicati



_____ (es. in caso di requisiti
economici indicare le commesse e specificare gli importi IVA esclusa)

2. di obbligarsi, nei confronti del concorrente, del Settore Amministrazione Generale e delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Liguria a fornire i predetti requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti del Settore Amministrazione Generale e delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'/degli Accordo/i Quadro Specifici per il/i lotto/i _____;

3. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

4. che nel libro soci della medesima _____ figurano i soci sottoelencati
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %

..... %

totale 100 %

5. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: a favore di,

..... a favore di

(oppure) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

6. che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..... per conto di

..... per conto di



(oppure) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;

7. che l'Impresa, nell'anno precedente alla pubblicazione del Disciplinare di gara, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, è stata comunque rimossa;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di Gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Settore Amministrazione Generale avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula dell'Accordo Quadro, questo potrà essere risolto di diritto dalla ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Settore Amministrazione Generale.

_____, li _____

Firma

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE

MODELLO M 5 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 SVOLTA TRAMITE
L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL PER L'ASSENTIMENTO IN CONCESSIONE
DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DELL'ACQUA MINERALE
NATURALE DELLA SORGENTE DENOMINATA "FONTE DEL FARO",
SITA NEL COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV), DI ETTARI 14,55 PER ANNI
30.

LOTTO UNICO

Offerta tecnica

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il _____

residente a _____ cap (_____)

in Via _____ n. _____

C.F. _____

l - in qualità di _____ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____
dal Notaio in _____ Dott. _____,
repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

di seguito "Impresa", sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

- che il progetto operativo relativo ai servizi oggetto di gara è il seguente...

**ALLEGARE OFFERTA TECNICA SECONDO QUANTO
PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA**

- Elenco documenti presentati a corredo della presente offerta:

1. Elaborati tecnici
- 2.
- 3.
-

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE

MODELLO M6 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni trenta

Lotto unico - CIG B83E0DC953

Il sottoscritto _____, CF _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appreso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, _____ C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, di seguito anche "Impresa" (*in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppate/raggruppate consorziate/consorziande*)

con riferimento alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Fonte del Faro"

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di concessione, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente Procedura e nella presente dichiarazione di offerta economica.

Al contempo,



DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale;
- che i servizi offerti rispettano, pena l'esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al prodotto riportati nel Capitolato Tecnico;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di concessione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi.
- Di impegnarsi a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della L.R. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 90 (novanta/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione ed il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere.
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di concessione e/o nel Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della concessione che verrà stipulata con Regione Liguria.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



PATTO DI INTEGRITÀ
TRA REGIONE LIGURIA E L'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023

VISTI:

- l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e va applicato a tutte le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente l’operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla procedura di affidamento diretto, unitamente all’offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell’operatore economico

L’operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L’operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.

L’operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;



- si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla successiva esecuzione del contratto;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- decadenza dall'eventuale aggiudicazione;
- esclusione del concorrente dalle procedure indette dalla Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;

Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "*Regali, compensi e altre utilità*", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "*Obbligo di astensione*", dell'art. 8 "*Prevenzione della Corruzione*", dell'art. 13 "*Disposizioni particolari per i dirigenti*" e dell'art. 14 "*Contratti e altri atti negoziali*" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, del quale si dichiara di aver preso visione.

In particolare la Stazione appaltante assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.



Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento se la violazione è accertata nella fase antecedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- la revoca dell'aggiudicazione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma antecedente alla stipula del contratto d'appalto;
- la risoluzione contrattuale se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure indette dalla Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 6. Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata al Foro di Genova.

Regione Liguria

Ing. Maria Carmela Grieco



Firmato digitalmente da:
MARIA CARMELA GRIECO
Regione Liguria
Firmato il: 16-09-2025 14:09:47
Certificato valido dal 24-02-2024 al 24-02-2027

L'operatore economico





REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE

MODELLO M8 - DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI ART. 36 D.LGS. N.36/2023


**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per
l'assentimento in concessione dello sfruttamento del giacimento
dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Fonte del
Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni
30.**

Lotto unico

Il/La sottoscritto/a _____ come identificato nell'istanza di partecipazione,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

- in qualità di _____ e legale rappresentante
oppure (barrare la casella corrispondente)
- in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
__/__/____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n.
_____, e legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in
_____ cap (_____) Via _____ n. _____ sede operativa in
_____ cap (_____) Via _____ n. _____ C.F.
_____ e P. IVA _____,




di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)

con riferimento alla procedura in oggetto

PRENDE ATTO E DICHIARA:

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto in applicazione del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di essere consapevole che nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile mediante piattaforma, alla quale i partecipanti potranno accedere secondo le modalità infra specificate,
3. di autorizzare Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
4. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo “*Trattamento dei dati personali*” del Disciplinare di gara;
5. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;
6. di essere stato autorizzato dagli interessati (es.: amministratori, procuratori, dirigenti, soggetti con cariche rilevanti all’interno dell’Impresa ex art. 94 comma 3 D.Lgs. n.36/2023) alla diffusione dei propri dati personali, anche giudiziari, inseriti nella documentazione presentata nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte;
7. di essere consapevole che, in fase di accesso agli atti, qualora nella documentazione presentata in gara, siano inseriti dati eccedenti non richiesti e non necessari alla partecipazione, tali dati potranno essere resi accessibili unitamente al resto dell’offerta;



8. di essere consapevole della possibilità di formulare segnalazioni in merito a quanto sopra, producendo formale istanza ai recapiti indicati al paragrafo “Trattamento dei dati personali” del Disciplinare di gara;
9. di autorizzare a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale;
10. di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte dal Settore Amministrazione Generale del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste;
11. di indicare per gli adempimenti di cui sopra la casella di posta ordinaria:

_____.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti alla presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE

GENERALE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni 30

Lotto unico

CIG B83E0DC953

Si attesta che il Sig.* _____

- rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
- procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata del Concorrente
- collaboratore munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
- (altro, specificare): _____

Con sede legale in _____ Via _____

C. Fiscale _____ P.IVA _____

Tel. _____ Fax _____

E mail _____

ha effettuato il sopralluogo facoltativo previsto dalla documentazione di gara e che:

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare il concorrente;
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dell'Amministrazione Regionale;
- ha eseguito autonomamente il sopralluogo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, di aver visionato la documentazione messa a disposizione dei concorrenti come specificato nel disciplinare di gara, prendendo atto delle problematiche connesse alla sua esecuzione e alla compiuta formulazione della propria offerta, secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara;
- il Concorrente rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere trasmesse in forma scritta secondo le modalità di cui all'art. 3 del disciplinare.

Data del sopralluogo _____

Per il Concorrente: _____

Per Regione Liguria – Sett. Amm. Generale

Sig. _____

L'incaricato _____



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

SETTORE AMMINISTRAZIONE

GENERALE

Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della fonte denominata "Fonte del Faro", sita nel Comune di Laigueglia (SV), di ettari 14,55 per anni 30

Lotto unico

CIG B83E0DC953

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ cap
(_____) il __/__/____ residente a _____ cap (____) in Via
_____ n. _____ C.F. _____


in qualità di _____ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data __/__/____ dal Notaio in
_____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede legale in _____ cap (____) Via
_____ n. _____ sede operativa in _____ cap (____) Via
_____ n. _____ C.F. _____ e P. IVA

DICHIARA:

la non sussistenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 35 co. 4 lett. a) e dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali **autorizza** la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023;



OPPURE :

la sussistenza, nell'ambito dell'offerta, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'applicazione dell'art. 35 co. 4 lett. a) e dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, quali (**indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione**):

1. _____
2. _____
3. _____

per le seguenti motivazioni:

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:

○ **Luogo e data**

_____.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Identificativo atto: 2025-AM-7682

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Maria Carmela GRIECO Dirigente Responsabile di Giunta		-	30-09-2025 11:22
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Maria Carmela GRIECO Dirigente Responsabile di Giunta		-	30-09-2025 11:22
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	29-09-2025 14:03
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Mattia BATTISTELLI		-	29-09-2025 13:03

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria